	GENNAS A
 Allegato "B" Rep. n. 18262/12139	
STATUTO	
 TITOLO I	John +
 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	1
ARTICOLO 1	
(Denominazione sociale)	
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto Legge 11 marzo	
2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8	
maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto	
 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021	
emanato in forza di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.	
175 e dell'art. 2328 del codice civile, è costituita una	
Società per azioni con la denominazione di "SOCIETA"	
 INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A." in breve	
"SIMICO S.p.A" (di seguito, la "Società").	
2. La Società è regolata dal presente Statuto.	
 3. La denominazione della Società potrà essere scritta con	
qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o	
maiuscoli.	
4. La Società è direttamente partecipata dal Ministero	
 dell'Economia e delle Finanze in misura pari al 35 per	
cento, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	
Sostenibili in misura pari al 35 pe cento, dalla Regione	
Lombardia in misura pari al 10 per cento, dalla Regione	
 Veneto in misura pari al 10 per cento, dalla Provincia	

	Autonoma di Trento in misura pari al 5 per cento e dalla	
	Provincia Autonoma di Bolzano in misura pari al 5 per cento.	
·	5. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità	<del></del>
	Sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le	
	Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla	
	Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli	
	5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,	
	recante il "Codice dei contratti pubblici" e 16 del decreto	
	legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico	
	in materia di società a partecipazione pubblica".	
	ARTICOLO 2	
	(Sede e durata della società)	
	1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.	
	1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.  2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge,	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.	
	<ol> <li>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.</li> <li>Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci,</li> </ol>	
	<ol> <li>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.</li> <li>Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei</li> </ol>	
	<ol> <li>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.</li> <li>Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti,</li> </ol>	
	<ol> <li>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.</li> <li>Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai</li> </ol>	
	<ol> <li>Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.</li> <li>Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri</li> </ol>	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.  3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal	
	2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.  3. Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.	

	decreto legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con	
	modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive	
	modificazioni.	70
	ARTICOLO 3	
	(Oggetto)	
	1. La società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per	
	cento) del proprio fatturato, la realizzazione, quale	
	centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa	
	stipula di convenzioni con altre amministrazioni	
	aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese	<u> </u>
	quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali,	
	connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2020. La	
	Società, inoltre cura, quale centrale di committenza e	
	stazione appaltante, sempre entro il limite dell'80%	
	(ottanta per cento) del proprio fatturato, la realizzazione	
	delle opere finanziate interamente, anche connesse e di	
	contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla	_
	base di un piano degli interventi predisposto dalla società,	
	di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della	
	Mobilità Sostenibili e con le Regioni interessate e	
	approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei	
<del>-</del> -	Ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport	
	adottato entro il 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3,	
	comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito	
		I

	con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e da	
	ultimo modificato dall'art. 8 decreto-legge 23 giugno 2021,	
·	n. 92, nonché ulteriori, affidata ad essa dalla legge.	
	2. La Società opera in coerenza con le indicazioni del	
	Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di	
	cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16,	
	convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31	
	e successive modificazioni, e con quanto previsto dal	
	Decreto di cui al comma 1, relativamente alla	
	predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del	
	cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche	
	tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di	
	priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla	
	quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e	
	alla relativa copertura finanziaria. La società, che tiene	
	altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la	
	sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui	
	all'art. 3 bis del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16	
	convertito, con modificazioni, monitora costantemente lo	
	stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1,	
	informandone periodicamente il Comitato organizzatore.	
	3. La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura	
	minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% del	
	proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a	
	condizione che le ulteriori attività permettano di	

	ST DI GENANDA
 conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza	(5) (1A) (1A)
 sul complesso della sua attività principale.	
4. La Società può indire conferenze di servizi per la	
 realizzazione delle opere previste dal Decreto del Ministero	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 di cui	
al comma 1.	
 5. La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività	
 necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.	
 ARTICOLO 4	
(Controllo Analogo)	
1. "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." opera	
 come soggetto <i>in house s</i> u cui il Ministero delle	
 Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con le	
 Regioni Lombardia e Veneto e le Province Autonome di Trento	
 e di Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della	
 disciplina nazionale e dell'Unione Europea.	
 2. Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui	
propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della	
 Mobilità Sostenibili d'intesa con le Regioni Veneto e	
Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano,	
impartisce periodicamente agli Amministratori della società	
direttive vincolanti in ordine al programma di attività,	
all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e	
 di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli	
 azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico	
	_

	finanziario.	
14 · ·	Gli Amministratori della società sono tenuti a comunicare	
	preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e delle	
	Mobilità Sostenibili, alle Regioni Lombardia e Veneto e alle	
	Province Autonome di Trento e Bolzano l'ordine del giorno	
	delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo	
	tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere	
	da assumere nella stessa seduta. E' in facoltà del Ministero	
	delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa	
	con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Province Autonome	
	di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo	
	analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato,	
	istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti, di cui all'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 6	
	agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della	
	finanza pubblica.	
	TITOLO II	<u>"</u>
	Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti	
	ARTICOLO 5	
	(Capitale sociale)	
	1. Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (unmilione	
	virgola zero zero) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di	
<del></del> .	azioni ordinarie senza valore nominale.	
	2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei	

	soci.	TORE DI STATE DI STAT
	ARTICOLO 6	
	(Azioni)	H
	1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono	•
	indivisibili.	
	2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola,	
	adesione al presente statuto.	
<del></del> -	ARTICOLO 7	
	(Esercizio dei diritti dell'azionista)	
	1. I diritti dell'azionista sono esercitati dalle	
	Amministrazioni partecipanti in proporzione alla quota di	
	capitale sociale da ciascuna di esse detenuta, nel rispetto	
	delle norme previste dal codice civile e dal presente	
	statuto e fatte salve le speciali disposizioni in materia di	
	nomina del consiglio di amministrazione e del collegio	
	sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6,	
	del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con	<del></del>
	modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive	
	modificazioni.	
	ARTICOLO 8	_
	(Obbligazioni e finanziamenti)	
	1. L'assemblea straordinaria può deliberare a maggioranza di	_
	due terzi, nel rispetto della normativa primaria e	
	regolamentare in vigore, l'emissione di obbligazioni.	
	2. La Società può acquisire dai soci versamenti e	
	7	

finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza	
obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente.	
Resta fermo che l'esecuzione dei versamenti e la concessione	
dei finanziamenti da parte dei soci è libera.	
 TITOLO III	
Assemblea	
 Articolo 9	
(Convocazione)	
 1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal	
 consiglio di amministrazione ogni qual volta esso lo ritiene	
 opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda	
 dai soci, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del	
 giorno.	
 2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
 volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro	
 centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
oppure entro centottanta giorni dalla chiusura	
 dell'esercizio sociale nel caso in cui la Society sia tenuta	_
 alla redazione del bilancio consolidato o quando lo	
 richiedano particolari ragioni relative alla struttura ed	
 all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano	
 nella relazione sulla gestione le ragioni dell' eventuale	
 differimento.	
3. L'Assemblea straordinaria a convocata nei casi e per gli	
 oggetti previsti dalla legge.	

: 	4. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente il giorno, l'ora ed it luogo dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare — da comunicarsi con telegramma o fax o	
	e-mail o lettera raccomandata consegnata a 'nano o a mezzo	
	di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno quindici giorni prima dell'assemblea. In caso di	
	urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	5. E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale	
	convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero	
	capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti	
	del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.	
<u> </u>	6. Nell'avviso di convocazione può essere indicato un luogo	
	diverso da quello ove è posta la sede sociale; purchè in	
	Italia, e può altresì' essere stabilito un giorno per l'	
	eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non	
	può essere fissata per lo stesso giorno indicato per la	
	prima.	
	7. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua	
	competenza sulla base dello statuto e delle disposizioni di	
	legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per	
	tempo vigenti.	
	ARTICOLO 10	
	(Diritto di intervento e diritto di voto)	
	1. Ogni azione da diritto ad un voto.	

<b>\</b>		
	2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può	
<u> </u>	svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza,	
· 	con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o	
	distanti audio-video o audio collegati, a condizione che:	
	- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	·
	soggetto verbalizzante;	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i	
	propri compiti, ivi compreso accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti;	
	- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante	
	di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione	<u>.</u>
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto	
	comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della	<del>.</del>
	Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.	
	3. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trovano insieme it Presidente ed	
	il soggetto verbalizzante.	
	4. Il socio può farsi rappresentare nella Assemblea ai sensi	

di legge.	TATORE OF CONTROL OF C
 ar roggo.	
ARTICOLO 11	
(Presidenza dell'Assemblea)	
 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di	<u>γ</u>
 amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,	
dalla persona designate dall'Assemblea stessa.	
 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la	
 regolarità della costituzione della stessa, accertare	
 l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo	
 svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;	
 degli esiti di tale accertamento dovrà essere dato conto	
nel verbale.	
3. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un	
 segretario, anche non socio, da cui farsi assistere nella	
 redazione del verbale. L'assistenza del segretario non è	
 necessaria quando il verbale dell'Assemblea a redatto da un	
 notaio incaricato dal Presidente.	
 ARTICOLO 12	
 (Costituzione e deliberazione dell'Assemblea)	
 1. Per Ia costituzione dell'Assemblea ordinaria e	
straordinaria nonchè per la validità delle relative	_
deliberazioni si applicano le norme di legge e di statuto.	_
2.E' consentita l'espressione del diritto di voto per	
 corrispondenza.	
 TITOLO IV	

## Consiglio di amministrazione ARTICOLO 13 (Consiglio di amministrazione) 1. La Società è amministrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 14. 2. Tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport. 3. Gli altri due membri sono nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome Trento e di Bolzano. 4. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati. 5. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea l'approvazione bilancio convocata per del relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 6. Due quinti dei componenti del consiglio di

 amministrazione devono appartenere al genere meno	S V O Z V O
 rappresentato con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.	
 superiore.	———
 7. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il	
 rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio,	
 nonchè un compenso determinato dall'Assemblea; è in ogni	
 caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza,	
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
 dell'attività o trattamenti di fine mandato.	
 8. E fatto, inoltre, divieto di istituire organi diversi da	
quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
ARTICOLO 14	
(Requisiti per gli Amministratori)	
 1. Fermo restando quanto stabilito all' articolo 11, comma	
 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,	
 l'assunzione della carica di amministratore a subordinata al	
 possesso dei requisiti di seguito specificati, il cui	
 difetto determina la decadenza dalla carica. Questa è	
 dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta	
giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto	
sopravvenuto.	
2. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti	
 secondo criteri di professionalità e competenza tra persone	
 che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un	
triennio attraverso l'esercizio, anche in via alternativa,	

di:	
a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero	
 compiti direttivi presso imprese;	
 b) attività professionali o di insegnamento universitario in	
 materie giuridiche, economiche, finanziarie o	
 tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali	
all'attività di impresa;	
 c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti	
 pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori	
 attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso	
 enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con	
 i predetti settori, purchè l'esercizio delle relative	
 funzioni comporti la gestione di risorse	
 economico-finanziarie.	
 3. Il Presidente dell'organo di amministrazione deve aver	
maturato, per almeno un quinquennio, un'esperienza	
 complessiva nelle attività di cui al precedente comma e aver	
 svolto, per almeno un mandato, incarichi di componente degli	
organi di amministrazione o di controllo in società	
 comparabili per dimensioni e caratteristiche aziendali.	
 L'amministratore delegato deve aver maturato, per almeno un	
 quinquennio, un'esperienza complessiva nelle attività di cui	
 al precedente comma e aver svolto, per almeno un mandato,	
incarichi di componente degli organi di amministrazione in	
società comparabili per dimensioni e caratteristiche	

	TO TO THE PART OF
 aziendali.	
 4. Gli Amministratori cui siano state delegate in modo	***************************************
 continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del	<u> </u>
 codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio	
 di amministrazione, possono rivestire la carica di	
amministratore in non più di due ulteriori consigli in	
 società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non	
 si considerano gli incarichi di amministratore in società	
controllate o collegate. Gli Amministratori cui non siano	
 state delegate le attribuzioni di cui sopra possono	
 rivestire la carica di amministratore in non più di cinque	
 ulteriori consigli in società per azioni.	
5. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per	
 giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle	
funzioni di amministratore:	
 (i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna,	
 anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della	
 riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:	
a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,	
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in	
 materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di	
 pagamento;	
 b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio	
decreto del 16 marzo 1942, n. 267;	
c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica	
15	

- % <sup>*</sup>		
• •	amministrazione, contro la fede pubblica, contro it	
,	patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia	<del></del>
	pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura	
	penale nonchè dall'articolo 73 del Decreto del Presidente	
	della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	
	(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna	
	irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla	
	reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un	
	qualunque delitto non colposo;	
	(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione	
	disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti	
	della riabilitazione.	
	Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del	
	decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga	
	il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo	
	periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e d), senza che	
	sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non	
	definitiva, ovvero di una sentenza di condanna definitiva	
	che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.	
	Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero	
	ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio o	
	del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei	
	delitti di cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a),	

	b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva	ON CONTRACTOR OF THE PROPERTY
	che accerti la commissione dolosa di un danno erariale	The state of the s
	devono darne immediata comunicazione all'organo di	
·		
	amministrazione, con obbligo di riservatezza.	
	Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima	
	riunione utile e comunque entro i dieci giorni successive	
	alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al	
	terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate	
	e convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea al fine di	
	deliberare in merito all' eventuale permanenza nella carica	
	dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta	
	motivata che tenga conto di un possibile preminente	
	interesse della Società alla permanenza stessa	
	dell'amministratore.	
	Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'	
	amministratore, quest' ultimo decade automaticamente dalla	
	carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.	
_	Se la verifica, da parte del consiglio di amministrazione,	
	effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la	
	proposta sottoposta all'Assemblea convocata per	
<del></del> -	l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il	
<del></del>	rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.	<u> </u>
	Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta	
	formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore	
	decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa,	

	senza diritto al risarcimento danni.	
	Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi,	
	decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al	
	risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con	
	contestuale cessazione delle deleghe conferitegli,	
	l'amministratore delegato sottoposto:	
·	a) ad una pena detentiva;	
	b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di	
	arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui	
	all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di	
	procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi	
	termini di instaurazione. Analoga decadenza si determina nel	
	caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad	
	altro tipo di misura cautelare personale o di prevenzione	
	personale il cui provvedimento non sia più impugnabile,	
	qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di	
	amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento	
	delle deleghe conferite.	
	6. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di	
	amministratore:	
	(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste	
	dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6	
	settembre 2011, n. 159;	
	(ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura cautelare	
	di tipo personale.	

	Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca	A CO
	dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le	
	materie da trattare nella prima assemblea successiva al	
	verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai	
	precedenti punti e (ii); la revoca e dichiarata, sentito	
	l'interessato, nei confronti del quale è effettuata la	
	contestazione almeno quindici giorni prima della sua	
	audizione.	
	La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata	
	delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).	
	Nel caso vengano meno misure the hanno data luogo alla	
	sospensione, il consigliere non revocato è reintegrato nel	
	pieno delle proprie funzioni.	
	Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione	
	della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è equiparata alla sentenza di condanna,	
	salvo it caso di estinzione del reato.	
-	Ai fini dell'applicazione del presente comma, il consiglio	
	di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni	
	ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in	
	tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una	
	valutazione di equivalenza sostanziale.	
	ARTICOLO 15	
	(Sostituzione degli Amministratori)	_
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	

7-2 (G) (S)		
	Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del	
	codice civile nel rispetto di quanta previsto dal presente	
S	Statuto in materia di equilibrio fra i generi e di	
r	rappresentanza dei dipendenti.	
	ARTICOLO 16	
	(Poteri del consiglio di amministrazione)	
1	l. La gestione della Società spetta al consiglio di	
	amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie	
		,
	per l'attuazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, in	
c	osservanza delle direttive vincolanti di cui al comma 2	
c	dell'articolo 4, escluse soltanto quelle che la legge	
	riserva all'Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 23 65 del	
C	codice civile, sono attribuite alla competenza del consiglio	
	di amministrazione l'adeguamento dello statuto a	
c	disposizioni normative e, come già disposto dall'articolo 2	
	del presente statuto, il trasferimento della sede	
	all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la	
5	soppressione di sedi secondarie.	
1	Nelle materie sopra elencate resta salva, in ogni caso, la	
	competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa	
	assuma le relative deliberazioni.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare - nei limiti	
	di cui all' 2381 del codice civile - sue attribuzioni ad uno	
	solo dei suoi componenti, denominato amministratore	
	delegato. Solo a tale componente, nel caso di attribuzione	

	di deleghe operative di cui sopra, possono essere	Y CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del	
	codice civile nel rispetto della normativa vigente.	
	3. Gli organi delegati assicurano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura ed alle dimensioni dell'impresa sociale e devono	
	riferire al consiglio di amministrazione ed al Collegio	
· <u>-</u>	Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della	
	gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione	
	nonchè sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni	
	qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche	
	effettuate dalla Società e dalle sue controllate.	
	4. Fermo quanta sopra indicato per l'amministratore	
	delegato, Consiglio può, altresì, conferire deleghe per	
	singoli atti anche ad altri componenti del consiglio di	
	amministrazione, a condizione che non siano previsti	
	compensi aggiuntivi. 11 consiglio di amministrazione può	
	altresì nominare un Direttore Generale, determinandone	
	poteri e funzioni.	
	5. Il consiglio di amministrazione può nominare un	
	Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. Ove alle	
	proprie riunioni non intervenga il Segretario, il Consiglio	
	provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.	
	ARTICOLO 17	
	(Adunanze dell'Organo Amministrativo)	
		İ

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo	
indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il	
 Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta	
 richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio	
Sindacale.	
 2. La convocazione e fatta dal Presidente mediante avviso	
 comunicato, almeno tre giorni prima della riunione, a	
 ciascun amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con	
 qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento,	
ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e	
 raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza,	
 il termine per la convocazione è ridotto a un giorno.	
 3. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di	
 amministrazione delibera validamente con la presenza di	
 tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero	
 Collegio Sindacale.	
 4. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono	
 tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, con	
 gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti	
 audio-video o audio collegati, a condizione che:	
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	·
 soggetto verbalizzante.	
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
 lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	

	TOTA BI GEAR
 risultati della votazione;	
 - sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di	
 percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
 verbalizzazione;	
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
 discussione simultanea e d'intervenire in tempo reale alla	
 trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione	
 simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di	
 visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
 5. Verificatisi tali requisiti, il consiglio di	
 amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si	
 trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante	
 della riunione stessa.	
 ARTICOLO 18	<del></del>
 (Presidenza della riunione del consiglio di amministrazione)	
 1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
 presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
 impedimento, dall'amministratore più anziano di eta.	
ARTICOLO 19	
ARTICOLO 19  (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
ARTICOLO 19  (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)  1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
ARTICOLO 19  (Deliberazioni del consiglio di amministrazione)  1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)  1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a	
(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)  1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale	
(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)  1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a	

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono	
risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
 Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno	<del></del>
plena prova.	
 3. La funzione di controllo interno riferisce al consiglio	
 di amministrazione ovvero ad apposito Comitato costituito	
 all'interno dello stessa.	
 ARTICOLO 20	
 (Rappresentanza della società)	
 1. Il Presidente della Società ha la rappresentanza generale	
della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.	
 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del	
 consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta	
 all'amministratore più anziano η, la cui firma fa fede di	
 fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del	
 Presidente. La rappresentanza della Società spetta altresì	
 al consigliere munito di delega del consiglio, nell'ambito	
 delle attribuzioni delegate.	
 3. Il Presidente assicura l'esecuzione delle delibere del	
 consiglio di amministrazione.	
 TITOLO V	
 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti	
ARTICOLO 21	
 (Collegio sindacale)	<del></del>
 1. II collegio sindacale della società, ai sensi l'articolo	

	3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.	
	31, e successive modificazioni, si compone di cinque membri,	V
	tra cui il Presidente.	
	2. Tre sindaci — di cui uno con funzioni di Presidente —	
	sono nominati dal Ministro delle infrastrutture e della	
	mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo	
- <del>-</del>	competente in materia di sport.	
	3. Due sindaci sono nominati congiuntamente dalle Regioni	
	Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di	
	Bolzano.	
	4. I componenti del collegio sindacale possono essere	
	revocati soltanto dal soggetti che li hanno nominati.	
	5. Due sindaci appartengono al genere meno rappresentato.	
	6. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I	
	Sindaci sono rieleggibili.	
	7. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta	
	giorni ed assiste alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e dell'Assemblea. II collegio sindacale a	
	regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti,	
	ai sensi dell'art. 2404 del codice civile.	

	8. La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dall'Assemblea all'atto della loro nomina, per I'intero	
	periodo di durata del loro mandato, ai sensi dell'articolo	·
	2402 del codice civile. E in ogni caso fatto divieto di	
	corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine	
	rapporto.	
	ARTICOLO 22	
	(Requisiti per i sindaci)	
	1. Fermo restando quanta stabilito all'articolo 11, comma 1,	
	del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'assunzione	
	della carica di sindaco e subordinata al possesso del	
	requisiti di seguito specificati, il cui difetto determina	
	la decadenza dalla carica. Questa e dichiarata dal collegio	
	sindacale entro trenta giorni dalla nomina o dalla	
	conoscenza del difetto sopravvenuto.	
<del></del>	2. I componenti del collegio sindacale devono essere scelti	
	secondo criteri di professionalità e competenza fra persone	
	che abbiano maturato un'esperienza complessiva, di almeno un	
	triennio, attraverso l'esercizio delle attività previste	
	dall'articolo 2397 del codice civile.	
	Il Presidente del collegio sindacale deve aver maturato, per	
	almeno un quinquennio, un'esperienza complessiva nelle	
	attività di cui al precedente comma e aver svolto, per	
	almeno un mandato, incarichi di componente degli organi di	
	amministrazione o di contralto in società comparabili per	

	dimensioni e caratteristiche aziendali.	AND
	3. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per	
	giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle	
<del></del>	funzioni di sindaco:	
	(i) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna	
	anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della	
	riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:	
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,	
	finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in	
	materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di	
	pagamento;	
	b) dal titolo X1 del libro V del codice civile e dal regio	
	decreto del 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) dalle norme che individuano i delitti contra la pubblica	
	amministrazione, contro la fede pubblica, contro il	
	patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia	
	pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura	
	penale nonchè dall'articolo 73 del Decreto del Presidente	
	della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	
	(ii) l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna	
	irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla	
	reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un	
	qualunque delitto non colposo;	· 
	(iii) l'emissione a suo carico di misure di prevenzione	

• ••	disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti	
	della riabilitazione. Costituisce altresì causa di	
	ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il	
	giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato	
	per taluno dei delitti di cui al primo periodo, paragrafo	
	(i), lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una	
	sentenza di proscioglimento, anche non definitiva, ovvero di	
	una sentenza di condanna definitiva che accerti la	
	commissione dolosa di un danno erariale.	
	commissione dologa di di danno erallare.	
	I sindaci che nel corso del mandato dovessero ricevere la	
	notifica di un decreto che dispone il giudizio o del decreto	
	che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di	
	cui al primo periodo, paragrafo (i), lettere a), b), c) e	
	d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che	
	accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono	
	darne immediata comunicazione all'organo di controllo, con	
	obbligo di riservatezza.	
	Il Collegio Sindacale verifica, nella prima riunione utile e	
	The corregio binducate verifica, nerta prima fruntone utile e	
	comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza	<u> </u>
	dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo,	
	l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e chiede	
	all'organo amministrativo di convocare l'assemblea, da	
	tenersi entro i successivi quindici giorni, al fine di	
	deliberare in merito all'eventuale permanenza nella carica	

del sindaco, formulando al riguardo una proposta motivata	O ALVATORE O COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PR
 che tenga conto di un possibile preminente interesse della	The state of the s
 Società alla permanenza stessa del sindaco.	V
 Se la verifica da parte del Collegio Sindacale è effettuata	
 dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è	
sottoposta all' Assemblea convocata per l'approvazione del	
 relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini	
 previsti dalla normativa. vigente.	
Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta	
 formulata del collegio sindacale, il sindaco decade con	
effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza	
 diritto al risarcimento danni.	
4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di	
 sindaco:	
 (i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste	
 dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6	
settembre 2011, n. 159;	<u> </u>
 (ii) l'esecuzione o la notificazione di una misura	
 cautelare di tipo personale.	
Il collegio sindacale chiede l'iscrizione dell'eventuale	
revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione,	
fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva	
al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate ai	
 precedenti punti (i) e (ii); la revoca è dichiarata, sentito	
 l'interessato nei confronti del quale è effettuata la	

; ;		
<u> </u>	contestazione almeno quindici giorni prima della sua	
	audizione.	<del></del>
	To consider a complete in and good was linked durate	
	La sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata	
	delle misure di cui ai precedenti punti (i) e (ii).	
	Nel caso vengano meno misure che hanno dato luogo alla	
	sospensione, il sindaco non revocato è reintegrato nel pieno	
•		
	delle proprie funzioni.	
	Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione	
	711 1111 del presence comma, la sencenza di applicazione	
	della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di	
	-	
	procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna,	
	salvo il caso di estinzione del reato.	<del>.</del>
	Ai fini dell'applicazione del presente comma, il collegio	
	previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in	
	tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una	
	valutazione di equivalenza sostanziale.	
	ARTICOLO 23	
		<del></del> .
	(Compiti del Collegio Sindacale)	
	1. II Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	partitional cy in partitional surface adeguate 22a	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile	
	adottato dalla Società, nonchè sul suo concreto	
<del></del>	funzionamento; svolge altresì ogni altra attività ad esso	
	attribuita dalla loggo	
	attribuita dalla legge.	



## ARTICOLO 24 (II revisore legale del conti) 1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. ARTICOLO 25 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) I. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del loro mandato e non il superiore sei esercizi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. testo unico delle disposizioni in materia 154-bis del finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni). Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti the abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni amministrativa presso nell'area società imprese 0 consulenza o studi professionali. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di

ē	amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
S	solo per giusta causa.	
	5. II dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei	
	requisiti necessari per la carica. La decadenza a dichiarata	
	dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla	
	conoscenza del difetto sopravvenuto.	
	6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari predispone adeguate procedure	
	amministrative e contabili per la formazione del bilancio	
	d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.	
	7. 11 consiglio di amministrazione vigila affinchè il	
	dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari disponga di adeguati poteri e mezzi per	
	l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonchè sul	
13	rispetto effettivo delle procedure amministrative e	
	contabili.	_
	preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
	attestano, con apposita relazione, allegata al bilancio	
	d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,	
-	l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di	_
	cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si	
	riferiscono i documenti, nonchè la corrispondenza di questi	
	alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la	

 loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e	
 corretta della situazione patrimoniale, economica e	
 finanziaria della Società, nonchè, ove previsto il bilancio	
 consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel	
consolidamento.	
 TITOLO VI	<u> </u>
 Esercizio sociale — Utili	
ARTICOLO 26	<u> </u>
(Esercizio sociale)	
 1. L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di	
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale it Consiglio	
 di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio	
 sociale a norma del codice civile.	
 ARTICOLO 27	
 (Utili)	
1. Gli utili netti sono cosi destinati:	
- per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale	
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;	
- quanto al residuo, secondo quanto deliberato	
dall'Assemblea.	
TITOLO VII	
Clausole finali	
ARTICOLO 28	
 (Scioglimento)	
 1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione	
1. Marvenendosi in quarsiasi tempo e per quarsiasi lagione	

•		
9	o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea	
	straordinaria determina le modalità e i criteri della	
	liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i	
	poteri ed individuando i relativi compensi.	
	ARTICOLO 29	1. 24:
	(Rinvio alle norme di legge)	
	1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le	
	norme di legge vigenti.	
	F.ti: Filippo GIANSANTE	
	Ilaria BRAMEZZA	
	Attilio FONTANA	
	Luca ZAIA	
	Daniel ALFREIDER	
	Maurizio FUGATTI	
	Salvatore MARICONDA, Notaio	
	===	
	===	
	Copia conforme all'originale che si rilascia per uso	
	di parte.	
	Roma, 23 NOVEMBRE 2021	
	Solvator Mericandavaron	
	Nota ( )	
	THE PART OF THE PA	